



Al Prefetto di Catanzaro

Rappresentante dello Stato

per i rapporti con il sistema delle autonomie

Prot.n.117897

VISTI gli articoli 1, 2 e 3 della legge 17 febbraio 1968, nr. 108, recante “*Norme per la elezione dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto normale*”;

VISTA la legge 23 febbraio 1995, nr. 43, recante “*Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario*”;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999 nr. 1, recante “*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*”;

VISTA la legge 5 giugno 2003, nr. 131, recante “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, nr. 3*”;

VISTO l'art 14, “*Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali*”, del D.L. 13-8-2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, nr. 148;

VISTA la legge regionale 19 ottobre 2004, nr. 25 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 15, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale nr. 18 del 10 settembre 2014;

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005, nr. 1, recante “*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale*”;

VISTA la legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010, concernente: “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1*”, recante “*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale*”;

VISTA la legge regionale nr. 8 del 6 giugno 2014, concernente: “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, nr. 1*”, recante “*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale*”;

VISTA la legge regionale nr. 19 del 12 settembre 2014, concernente: “*Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1*”, recante “*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale*”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 bis della legge regionale 7 febbraio 2005 nr. 1 “*Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro*”.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria nr. 322, emanato in data 25 novembre 2019, con cui ai sensi dell'art. 1 bis della legge regionale nr. 1 del 2005 e s.m.i., sono stati convocati per domenica 26 gennaio 2020 i comizi per la elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria;



Al Prefetto di Catanzaro

Rappresentante dello Stato

per i rapporti con il sistema delle autonomie

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 , comma 2 bis della legge regionale 7 febbraio 2005 nr. 1, così come integrata dalla legge regionale nr. 8 del 2014, il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali denominate nord, centro e sud;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi art. 1 comma 2 ter, della suindicata legge regionale nr. 1/2005, la circoscrizione nord comprende i comuni dell'attuale provincia di Cosenza, la circoscrizione centro comprende i comuni delle attuali province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e la circoscrizione sud comprende i comuni dell'attuale provincia di Reggio Calabria;

PRESO ATTO che, in assenza di specifica disposizione regionale al riguardo, per effetto di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 della legge 17 febbraio 1968 nr. 108, e dell'art. 10, lettera f), della legge 5 giugno 2003, nr. 131. la determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Prefetto del capoluogo di regione in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi;

VISTO il D.P.R. del 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 della Gazzetta Ufficiale nr. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale sono stati resi noti i dati della popolazione legale della Repubblica sulla base del 15° censimento del 9 ottobre 2011;

DECRETA

Il Consiglio Regionale della Calabria è composto di numero 30 (trenta) membri.

In attuazione dell'art. 1, comma 2, della citata legge 23 febbraio 1995, nr. 43, così come integrato dalla legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 e s.m.i., 24 (ventiquattro) dei predetti seggi sono assegnati alle circoscrizioni della Regione, per come indicato nella seguente tabella:

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011	QUOZIENTE 81.627		
		Quozienti Interi	Resti	Seggi
NORD	714.030	8	61.014 (*)	9
CENTRO	694.053	8	41.037	8
SUD	550.967	6	61.205 (*)	7
TOTALE	1.959.050	22		24

N.B. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un seggio.



Il Prefetto di Catanzaro

Rappresentante dello Stato

per i rapporti con il sistema delle autonomie

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 17/02/1968 nr. 108 il presente decreto verrà notificato al Presidente della Giunta Regionale e comunicato ai sindaci della Regione tramite le Prefetture - U.T.G. della Regione Calabria.

Il presente decreto verrà comunicato altresì al Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro per i successivi adempimenti.

Catanzaro, 25 novembre 2019

IL PREFETTO
(Ferrandino)